



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 127/C.D.T. 08 DEL 16 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giuseppe Dacqui e dall'Avv. Giovanni Bertuglia, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, nonché alla presenza del rappresentante dell' A.I.A. sig. Giuseppe La Cara, si è riunita il giorno 16 Ottobre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 9/A

A.S.D. CALCIO VALVERDE (CT) avverso squalifica sino al 31/12/2012 calciatore Cozza Luigi - Gara Campionato 1° Cat. Girone "E" Calcio Valverde/Lineri Misterbianco del 29/09/2012 – C.U. N° 106 del 04/10/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Calcio Valverde, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

Comunicato Ufficiale 127 Commissione Disciplinare Territoriale 08 del 16 Ottobre 2012

In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento posto in essere dal proprio calciatore, chiede che la pena inflitta venga ridotta in quanto il gesto sarebbe stato solo un gesto di stizza avverso l'espulsione subita e non già un tentativo di aggredire il direttore di gara e ciò sarebbe comprovato dal fatto che lo stesso subito dopo abbandonava il terreno di gioco accettando la decisione dell'arbitro.

Il reclamo in questione non può trovare accoglimento in quanto dall'esame del rapporto di gara redatto dall'arbitro che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che quanto sostenuto dalla società non ha riscontro.

Infatti risulta acclarato che il calciatore Cozza Luigi, una volta avuta notificata l'espulsione, a seguito della seconda ammonizione, si avvicinava all'arbitro cercando di colpirlo con un calcio non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento dei compagni di squadra che lo facevano allontanare, ed è in tale contesto che il Cozza Luigi reiterava il suo comportamento aggressivo profferendo frasi offensive nei confronti di questi.

In ragione di quanto sopra la sanzione inflitta dal giudice di prime cure appare congrua in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore in questione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 10/A

G.S.D. ENNA CALCIO (EN) avverso la punizione della gara perduta per 0 – 3 e l'inibizione fino a tutto il 15/03/2013 al dirigente accompagnatore sig. Cannarozzo Giuseppe - Gara Campionato Promozione Girone "C" Enna Calcio/Real Giarre del 09/09/2012 – C.U. N° 106 del 03/10//2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società G.S.D. Enna Calcio, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare, la reclamante contesta la suddetta decisione assumendo che il calciatore Massaro Nicola era regolarmente tesserato nel momento in cui ebbe a giocare ed a tal fine produce la documentazione afferente al suddetto tesseramento da dove sembrerebbe che la richiesta sarebbe stata inviata con nota del 31 agosto 2012 come da ricevuta rilasciata dalla Iblea Recapiti.

La Commissione Disciplinare esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, ed acquisita la relativa documentazione, rileva quanto segue:

- a) La nota asseritamente inviata in data 31 agosto 2012 per il tramite della Iblea Recapiti risulta effettivamente inviata con raccomandata n. 144833377555 del 3 settembre 2012 pervenuta a questo Comitato in data 6 settembre 2012;
- b) Dalla documentazione acquisita risulta che la nota, di cui sub capo a), conteneva solo la richiesta del tesseramento dei calciatori Cicirello Nunzio e Mandura Giovanni ma non quella del calciatore Massaro Nicola (risultando quindi alterata la copia inviata a questa CDT che contiene anche il nominativo del calciatore Massaro);
- c) Che la prima richiesta di tesseramento del calciatore Massaro Nicola è stata inviata a questo Comitato Regionale solo in data 10 settembre 2012, giusta raccomandata n.14483337745-2, ed è stata respinta dall'Ufficio tesseramento di questo Comitato

e comunicata al GSD Enna Calcio con telegramma del 13/09/2012, in quanto il calciatore in questione risultava tesserato con la società Valenzano Mado (Comitato Reg.le Piemonte Val D'Aosta);

- d) Che il tesseramento del calciatore Massaro Nicola è stato reiterato mediante l'invio della lista di trasferimento giusta raccomandata n. 13963627085-8 inoltrata in data 17 settembre 2012.

In ragione di quanto sopra, risulta accertato in maniera incontrovertibile che il calciatore Massaro Nicola non aveva titolo a partecipare alla gara in questione con la conseguenza che il presente reclamo va rigettato.

Deve disporsi, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertare eventuali responsabilità a carico della reclamante e dei suoi tesserati in ordine alla produzione della documentazione palesemente difforme a quella in possesso di questo Comitato al fine di dimostrare la tempestività del tesseramento del calciatore Massaro Nicola, così come evidenziato in parte motiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo disponendo addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Procedimento 11/A

A.P.D. FULGATORE (TP) avverso squalifica per tre gare calciatori Mancuso Pietro e Reina Alessandro - Gara Campionato 1° Cat. Girone "A" Fulgatore/Atl. Erice del 07/10/2012 – C.U. N° 119 del 10/10/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.P.D. Fulgatore, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata

In particolare la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti così come riportata in referto asserendo che al termine della gara i propri calciatori si sono avvicinati all'arbitro protestando in maniera vivace ma non certamente in maniera aggressiva e/o offensiva.

Peraltro gli stessi, prosegue la società, sono stati prontamente bloccati dai dirigenti e fatti allontanare senza che la protesta venisse reiterata.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che i calciatori Mancuso Pietro e Reina Alessandro, al termine della gara, si sono avvicinati, in maniera minacciosa, al direttore di gara addebitandogli la sconfitta subita. Risulta altresì che i dirigenti sono intervenuti prontamente facendo desistere dal minaccioso comportamento i due calciatori i quali si sono allontanati senza ulteriori proteste.

Nel merito l'appello può trovare parziale accoglimento in quanto il comportamento dei calciatori è avvenuto in unico contesto e gli stessi, una volta fermati dai propri dirigenti, si sono prontamente allontanati per cui appare equo ridurre la sanzione inflitta come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello proposto ridetermina la squalifica inflitta ai calciatori Mancuso Pietro e Reina Alessandro in due giornate di squalifica ciascuno.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 12/A

A.S.D. MERI' (ME) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Sacco Carmelo - Gara Campionato regionale C5 Serie C2 ASD Merì/P.D. Atletico Villafranca del 06/10/2012 – C.U. N° 118 C5 n.21 del 10/10//2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società ASD Merì, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante contesta l'entità della sanzione impugnata sottolineando che il calciatore in argomento non aveva alcuna intenzione di colpire l'arbitro con una pallonata, ma solo scagliava lontano il pallone con atto di nervosismo e di reazione ad un fallo subito in azione di giuoco, da parte di un avversario, e non rilevato dal direttore di gara.

A sostegno della propria tesi difensiva la ASD Merì rappresenta come l'atto contestato al calciatore Sacco Carmelo è stato compiuto a notevole distanza dall'arbitro, considerazione quest'ultima che conferma la mancanza di volontà del calciatore di recare danno fisico al direttore di gara.

Chiede pertanto la revisione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il referto dell'arbitro gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., e riporta che al 31° del 1° tempo il n.8 Sacco Carmelo veniva espulso dall'arbitro *“poiché tentava di calciare il pallone contro di me da una distanza di circa 10 metri, senza riuscirci, perché lo stesso veniva stoppato con le mani da un calciatore della società Atletico Villafranca”*.

Tale descrizione dei fatti, conferma che effettivamente il gesto del calciatore Sacco è stato compiuto a distanza dalla persona dell'arbitro manifestandosi più come irregolare gesto di protesta e di reazione per un fallo subito piuttosto che come atto di violenza nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello proposto, ridetermina in tre gare la squalifica inflitta al calciatore Sacco Carmelo (ASD Merì) e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 14/A

ASD PICANELLO (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 300,00 e squalifica calciatori Giustolisi Giuseppe per tre gare, Platania Giuseppe per quattro gare, Patanè Alfio e Pulvirenti Federico per due gare, Cannizzaro Salvatore per cinque gare - Gara Campionato Prima categoria Gir. F Valguarnerese/ Picanello del 07/10/2012 - C.U. n° 119 LND del 11/10/2012.

La A.S.D. Picanello in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato le decisioni in epigrafe.

In particolare chiede l'annullamento della punizione sportiva della perdita della gara, dell'ammenda e delle sanzioni a carico del calciatore Giustolisi e Platania, nonché la revisione delle squalifiche a carico dei calciatori Patanè e Pulvirenti. Chiede inoltre la conferma della squalifica a carico del calciatore Cannizzaro.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva la non ammissibilità dell'appello circa l'esito gara, a termini dell'art. 33 n° 5 C.G.S., non risultando l'invio di copia dei motivi alla controparte. L'ammenda consegue ai fatti che hanno determinato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, anche ad opera di soggetti non individuati e va confermata.

Parimenti, l'appello è inammissibile per ciò che concerne la posizione del sig. Cannizzaro, per il quale viene richiesta la conferma della sanzione irrogata dal primo giudice e non la sua riduzione.

L'appello è inoltre non proponibile con riferimento alle sanzioni irrogate a carico dei sigg. Patanè e Pulvirenti a termini dell'art. 45 n° 3 lett. a).

Per il resto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. il referto gode di fede privilegiata, si rileva che i fatti occorsi ad opera dei calciatori Giustolisi e Platania appaiono debitamente descritti dal direttore di gara, che, con la dovuta precisione, ne individua gli autori. La tipologia dei comportamenti posti in essere in danno di avversari, legittima pertanto l'applicazione delle sanzioni, che appaiono adeguate e non suscettibili di riduzione alcuna.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara pertanto l'appello, come in parte motiva, in parte inammissibile e non proponibile.

Conferma per il resto le sanzioni dell'ammenda e le altre a carico dei calciatori Giustolisi e Platania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

DEFERIMENTI

Procedimento 10/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CARMELO ALAIMO (tesserato AIA – Sezione AIA di Pisa);

Sig. UMBERTO GIACALONE (calciatore della ASD AITRAS CALCIO);

Sig. GIOSUÈ NOCERA (calciatore della ASD AITRAS CALCIO);

Sig. PIETRO TAORMINA (calciatore della ACD LIBERTAS RACALMUTO);

Sig. MARCELLO RIZZO (calciatore della ACD LIBERTAS RACALMUTO);

Società ASD AITRAS CALCIO;

Società ACD LIBERTAS RACALMUTO.

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota n. 950/1361 pf 10-11 GT/dl del 22/08/2012, i soggetti e le Società di cui in epigrafe per rispondere di violazioni al C.G.S.

Preliminarmente si osserva che la Commissione Disciplinare Territoriale con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.84 CDT 05 del 25/09/2012 ha già definito le posizioni relative ai Sigg.ri Umberto Giacalone, Giosuè Nocera, Pietro Taormina, Marcello Rizzo, nonché alle società ASD Aitras Calcio e ACD Libertas Racalmuto.

All'udienza dibattimentale del 16 ottobre 2012, l'A.E. sig. Alaimo Carmelo si è presentato unitamente al delegato AIA sig. Gaetano La Cara riconoscendo la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati, sia pure indotta dal comportamento omissivo della società ASD Aitras Calcio e dalla propria inesperienza, trattandosi di una delle prime gare da lui dirette.

Preliminarmente alla chiusura del dibattimento, il Sig. Alaimo Carmelo ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli art.li 23 e 24 CGS, come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima della chiusura del dibattimento il Sig. Alaimo Carmelo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella sospensione per mesi uno compresa la diminuzione di cui all'art. 24 C.G.S.;

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Alaimo Carmelo la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

P.Q.M.

Ritenuta, pertanto, la competenza, in forza dell'art. 3 del Regolamento AIA, la Commissione Disciplinare applica all'arbitro Sig. Carmelo ALAIMO la sanzione della sospensione per mesi uno.

Dispone trasmettersi il presente provvedimento all'Associazione Italiana Arbitri ed all'Associazione Arbitri Sezione di Pisa.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 16/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE IPSALE (Presidente A.P.D. Città di Leonforte)

Sig. IVAN ORLANDO (calciatore A.P.D. Città di Leonforte)

A.P.D. CITTA' DI LEONFORTE

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1452/875 11-12 GR/mg del 18/09/2012, i sigg. Ipsale Salvatore e Orlando Ivan, rispettivamente presidente e calciatore della A.P.D. Città di Leonforte, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 30 commi 2,3,4 dello Statuto F.I.G.C., per avere violato il vincolo assunto con la costituzione del rapporto associativo ed eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e dei suoi soggetti, delegati della F.I.G.C.

Con il medesimo provvedimento è stata altresì deferita la società A.P.D. Città di Leonforte, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2.

All'udienza dibattimentale, il Presidente Ipsale, assistito come in atti, sulla non opposizione della Procura Federale, è stato autorizzato a produrre gli atti del procedimento instaurato dinanzi l'Autorità Giudiziaria dai quali si evince la procedibilità d'ufficio dei fatti oggetto di denuncia querela. Le parti deferite concludono chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale, preso atto delle risultanze documentali, allo stesso modo ha concluso per il proscioglimento delle parti.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i fatti oggetto di denuncia querela

sono perseguibili d'ufficio, in adesione alla costante giurisprudenza (vedi per tutte C.D.T Marche 10/11/2005 e C.G.F. del 24/06/2010), da cui ritiene di non discostarsi,
P. Q. M.

Dispone il proscioglimento delle parti deferite.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16/10/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**